



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO
CODICE ENTE 11080

N° 62 DEL 22/10/2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: **COMMISSIONE PAESAGGIO, ISTITUZIONE E APPROVAZIONE
REGOLAMENTO E ULTERIORI ADEMPIMENTI, AI FINI DELLA
PROSECUZIONE DELL'ESERCIZIO DA PARTE DEL COMUNE DELLE
FUNZIONI SUB-DELEGATE IN MATERIA PAESISTICA**

L'anno **duemilaotto**, il giorno **ventidue** del mese di **Ottobre** alle ore **17:00**, nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di convocazione **urgente**. All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

DOMPE' MARIO	A	LISANDRONI LUCA	A
ACHILLI GABRIELLA	P	LUSETTI MANOLO	P
BATTOCCHIO ANDREA	P	MAGGIO IVAN	P
BEATRICE EMILIO	P	MARINO ANTONIO	P
BIGAGNOLI ANGELO	P	MARTINI GIOVANNA	P
BIGLINO LUCA	A	MARTINI SARA	P
BROGLIA ANTONIA	P	MENICHETTI MARCO	P
CAFARO GIOVANNI	P	MILAN REMO	P
CALCULLI GIACINTO	P	MISTRETTA MASSIMILIANO	A
COMPAGNONE LUCA	P	PARRINI MATTEO MARIA	P
CORAN OLIVIERO	A	RESCIGNO MARIO	P
DALL'AGLIO SABINA	P	SIBONI GIOVANNI	P
DI GANGI VINCENZO	A	TAVERNITI ACHILLE	A
FORENZA FRANCESCO	P	VIGORELLI ALESSANDRO	A
GHLARDI LUIGI	P	ZAUPA STEFANO	P
GIANSANTI DANILLO	A		

Totale Presenti 22

Totale Assenti 9

Sono presenti gli assessori: Tarzia Vincenzo

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa CAMBIO ANTONELLA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COMPAGNONE LUCA, nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono riprodotti testualmente nell'apposito verbale di seduta)

Alle ore 17.15 entra il Consigliere Biglino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.lgs. 63/2008 ha ulteriormente modificato la Parte Terza "Beni Paesaggistici" del D.lgs. 42/2004, innovando, tra le altre, le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 e quelle relative al regime transitorio di cui all'art. 159; precisamente, ai sensi dei citati artt. 146 e 159, come novellati dal D.lgs. 63/2008:
 - a) la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio è esercitata dalla Regione ovvero è da questa delegata purché "gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
 - b) le nuove disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applicano dal prossimo 1 gennaio 2009, oltre che ai nuovi procedimenti, anche a quelli che non siano stati conclusi alla data del 31 dicembre 2008;
 - c) entro la data del 31 dicembre 2008, le regioni verificano la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, a pena della decadenza delle deleghe in essere;

Dato atto che:

- con DGR 6 agosto 2008, n. VIII/7977, (all. a) la Regione ha approvato i "Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.";
- con DGR 1 ottobre 2008, n. VIII/8139, (all. b) la Regione ha approvato alcune modifiche e integrazioni al provvedimento di cui al punto precedente;
- in ottemperanza alle sopra richiamate deliberazioni della Giunta Regionale, gli enti locali, titolari delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 80 della LR 12/2005, devono conformarsi a detti "Criteri" e, precisamente, trasmettere alla Regione entro il prossimo 14 novembre, la documentazione relativa all'istituzione, alla disciplina e alla nomina della Commissione per il Paesaggio nonché gli atti con cui sia stata individuata la "struttura tecnica" ovvero la "specificità professionalità" per l'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, onde consentire alla Regione stessa la sopra richiamata verifica di cui all'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e la successiva approvazione dell'elenco degli enti locali che potranno esercitare le funzioni amministrative già delegate anche successivamente alla data del 31.12.2008, in quanto in possesso dei requisiti richiesti;

Constatato che la disciplina della Commissione per il Paesaggio, già dettata al vigente Regolamento Edilizio e i suoi componenti, come individuati con delibera di GC del 9.10.2007, n. 186, non risulta adeguata rispetto a quanto richiesto ai Criteri di cui alla DGR 6 agosto 2008, n. VIII/7977 e alla DGR 1 ottobre 2008, n. VIII/8139;

Ritenuto necessario, ai fini della prosecuzione da parte del Comune nell'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 146, 159 e 167 del D.lgs 42/2004, già delegate ai sensi

dell'art. 80 della LR 12/2005, ottemperare a quanto richiesto alle sopra citate delibere regionali e agli allegati Criteri e, precisamente, a provvedere:

- a) all'istituzione della Commissione per il Paesaggio e all'approvazione della relativa disciplina, quale risulta al regolamento allegato alla presente deliberazione (all. c);
- b) alla nomina da parte della Giunta dei relativi componenti, individuati a seguito di procedura di evidenza pubblica, tenendo conto del numero dei componenti richiesto in relazione alla dimensione demografica del comune, delle cause di incompatibilità, del titolo di studio e della qualificata esperienza in materia;
- c) alla costituzione della struttura tecnica ovvero all'individuazione, all'interno della dotazione organica del Comune, di una specifica professionalità, in tal caso tenendo conto del titolo di studio, dell'esperienza e del ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione dell'ente, cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica;
- d) all'abrogazione, nel vigente Regolamento Edilizio, delle disposizioni attinenti alla disciplina della Commissione per il Paesaggio le quali risultano non compatibili con le nuove disposizioni regionali e superate a seguito dell'approvazione del regolamento di cui alla precedente lettera a);

Ritenuto altresì necessario provvedere, in adempimento dell'art. 146 c. 13 del D.lgs. 42/2004, all'istituzione e alla possibilità di consultazione, anche per via telematica, dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate;

Precisato che la disciplina della Commissione per il Paesaggio, di cui al Regolamento allegato alla presente deliberazione sostituisce quella già contenuta al vigente Regolamento Edilizio;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Territorio, Ambiente e Attività Produttive in data 07/10/2008;

- la LR 12/2005;
- la DGR 15 marzo 2006, n. VIII/2121;
- la DGR 6 agosto 2008, n. VIII/7977;
- la DGR 1 ottobre 2008, n. VIII/8139.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente dell'area Territorio Ambiente e Attività Produttive, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000;

Con voti:

Presenti: n. 23
Votanti: n. 23
Favorevoli: n. 23

D E L I B E R A

1. di istituire la Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 81 della legge regionale n. 12/2005, conformemente ai requisiti di cui alla la DGR 6 agosto 2008, n. VIII/7977 e alla DGR 1 ottobre 2008, n. VIII/8139;
2. di abrogare il Titolo IV, Capi I, II e III, artt. da 76 a 88, del vigente Regolamento Edilizio con decorrenza dalla data di nomina della nuova Commissione per il Paesaggio;
3. di approvare il "Regolamento per la disciplina della Commissione per il Paesaggio", allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che compete alla Giunta Comunale la nomina dei componenti della Commissione stessa;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs 42/2004 la Commissione per il Paesaggio, già nominata con delibera GC del 9.10.2007, n. 186, svolge la sua funzione fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il prossimo 31.12.2008;
6. di demandare al Dirigente Area Territorio, Ambiente ed Attività Produttive tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento quali l'individuazione della struttura tecnica ovvero della specifica professionalità cui affidare l'istruttoria delle richieste di autorizzazione paesaggistica, l'istituzione dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate nonché la trasmissione alla Regione della presente deliberazione unitamente agli atti ad essa conseguenti entro la data del prossimo 14 novembre, ai fini della verifica di cui all'art. 159 del D.lgs. 42/2004.

La presente deliberazione, a seguito di separata votazione, che ha dato il seguente risultato:

Presenti:	n. 23
Votanti:	n. 23
Favorevoli:	n. 23

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.



ALLEGATO DELIBERA c.c. N° 62 DEL 22/10/08

 Il Presidente del Consiglio
 (Luca Compagnone)

 Il Segretario Generale
 (Dott.ssa Cambio, Antonella)

DELIBERAZIONE N° VIII / 007977 Seduta del 06 AGO, 2008

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

 GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente
 DAVIDE BONI
 GIULIO BOSCAGLI
 LUCIANO BRESCIANI
 MASSIMO BUSCEMI
 RAFFAELE CATTANEO
 ROMANO COLOZZI
 LUCA DANIEL FERRAZZI

 ROMANO LA RUSSA
 STEFANO MAULLU
 FRANCO NICOLI CRISTIANI
 MASSIMO PONZONI
 PIER GIANNI PROSPERINI
 MARIO SCOTTI
 DOMENICO ZAMBETTI
 MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario

Marco Piloni

Su proposta

 dell'Assessore: **DAVIDE BONI**

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE (ART 146, C. 6 DEL D. LGS. N. 42/2004)

Il Dirigente

Dario Fassoli

 Il Direttore Generale **MARIO NOVA**
M. Nova

 L'atto si compone di 10 pagine
 di cui 6 pagine di allegati,
 parte integrante.



VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO che l'art 80, commi 1, 3, 4 e 5 della medesima legge, attribuisce ai Comuni, alle Province ed agli Enti gestori dei Parchi le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che la LR 4/2008, apportando modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, ha attribuito le funzioni paesaggistiche per interventi di trasformazione del bosco alle Comunità Montane;

RIBADITA la priorità, indicata nelle politiche regionali per il territorio, per la tutela e valorizzazione dei paesaggi lombardi, la loro riqualificazione e salvaguardia attraverso una diffusa responsabilità operativa da parte di tutto il sistema degli Enti locali e territoriali;;

VISTI:

- l'articolo 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l'istituzione e disciplinare il funzionamento delle commissioni per il paesaggio;
- l'articolo 81 comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 che obbliga, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, gli enti titolari di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica, ad istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica-ambientale;
- l'articolo 81, comma 2 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 che prevede la possibilità per gli Enti locali di istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio in forma consorziata o associata;

CONSIDERATO che:

- la Giunta regionale con DGR n. VIII/2121 del 15 marzo 2006, ha approvato, in attuazione dell'art. 84 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, specifici criteri attuativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici ribadendo l'obbligatorietà per gli Enti locali di istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio;
- compete alla Commissione per il paesaggio l'espressione del parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ente presso il quale è istituita;
- tale parere costituisce elemento di valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte avente natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime;

PRESO ATTO che il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, dispone, all'art. 146, comma 6, che gli *"enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia"*;





RITENUTO che, al fine di ottemperare alle prescrizioni stabilite dal sopraccitato art 146, comma 6, gli Enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, debbano provvedere alla istituzione e nomina ai sensi dell'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 della Commissione per il paesaggio ed alla assunzione di misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici;

DATO ATTO che la maggior parte dei comuni lombardi, stante la loro dimensione territoriale, l'organizzazione tecnico-amministrativa e la dotazione organica di personale, e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa, hanno difficoltà a dotarsi di nuove strutture tecniche;

VALUTATO che la Commissione per il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e sulla base dei criteri di seguito illustrati, è l'organismo che per livello di competenza tecnico-scientifica risulta atto a garantire una idonea valutazione degli aspetti paesaggistici in forma autonoma rispetto all'attività istruttoria urbanistico-edilizia;

PRESO ATTO inoltre che:

- ai sensi dell'art 159, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, le Regioni debbono provvedere a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, si determinerebbe, ai sensi del soprarichiamato articolo ed alla data del 31 dicembre 2008, la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere;
- ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, *"l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica trasmette...al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa ..."* al fine di acquisire come prescritto dall'art. 146, comma 5 del medesimo decreto legislativo *"... il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela ..."*;

RITENUTO che il sopraccitato parere vincolante, al quale l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve obbligatoriamente conformarsi, costituisce, al pari delle valutazioni della Commissione per il paesaggio e nell'ambito del procedimento autorizzatorio che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009, elemento ulteriormente atto a garantire i requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, poiché rilasciato dalla struttura tecnica della Soprintendenza ai Beni architettonici e per il paesaggio che esprime un adeguato livello di competenza tecnico-scientifica ed una autonoma valutazione degli aspetti paesaggistici;

RITENUTO altresì che le funzioni di istruttoria tecnico-amministrativa relative alle richieste di autorizzazione paesaggistica possano essere svolte da una struttura tecnica ovvero da specifica professionalità individuata dall'Ente stesso sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 1;

RITENUTO pertanto, sulla base delle considerazioni sopra espresse, di individuare, nell'Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i criteri cui gli Enti locali dovranno uniformarsi al fine di continuare dopo il 31 dicembre 2008, a seguito della verifica di cui all'art. 159





comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite;

CONSIDERATI i contributi espressi dalle Associazioni (ANCI, UNCEM, UPL) degli Enti locali interessati al presente provvedimento a seguito di consultazione promossa dall'Assessore regionale competente;

VISTO il vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale ed il suo aggiornamento approvato con DGR n. VIII/6447 del 16 gennaio 2008, nonché la proposta di Piano Territoriale Regionale con valenza paesistica;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura ed in particolare l'asse di intervento "6.5.3 - valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti";

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge


DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, i criteri indicati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che gli Enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, si conformino ai criteri di cui al punto precedente e trasmettano alla Giunta regionale della Lombardia entro il 14 novembre 2008, ai fini della verifica di cui all'art. 159 comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, la documentazione indicata nell'Allegato 1;
3. di demandare al Direttore Generale al Territorio e Urbanistica l'approvazione, con specifico provvedimento da assumersi entro il 31 dicembre 2008, dell'elenco degli Enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche che, soddisfacendo i requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal D. Lgs 26 marzo 2008 n. 63, potranno continuare ad esercitare le funzioni loro attribuite anche successivamente al 31 dicembre 2008;
4. di demandare altresì al Direttore Generale al Territorio e Urbanistica, l'approvazione degli eventuali aggiornamenti dell'elenco di cui al punto precedente a seguito delle variazioni che intervenissero relativamente al possesso dei requisiti di idoneità indicati nell'Allegato 1;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



IL SEGRETARIO

Marco Piloni



CRITERI PER LA VERIFICA, NEI SOGGETTI DELEGATI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI PAESAGGIO, DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA STABILITI DALL'ART 146, COMMA 6 DEL D. LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI..

Premessa

Con il presente documento si dettano criteri cui gli Enti locali, titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno attenersi al fine di continuare ad esercitare tali funzioni successivamente al 31 dicembre 2008.

Perché ciò possa avvenire, garantendo in tal modo la continuità del quadro normativo regionale vigente, è necessario che, in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, *"gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia"*.

Occorre quindi garantire sia un livello di competenza tecnico-scientifica che una differenziazione delle valutazioni paesaggistiche da quelle edilizie.

Si ritiene che tali requisiti, considerata la nuova procedura autorizzatoria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009, siano soddisfatti a seguito della istituzione e nomina della Commissione per il paesaggio e dell'adeguato completamento della procedura autorizzatoria cui concorre il prescritto parere vincolante rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e per il paesaggio che contribuisce a garantire una valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico-edilizi.

Al fine di garantire la necessaria adeguata istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle richieste di autorizzazione paesaggistica ogni Ente locale titolare di funzioni paesaggistiche dovrà individuare, secondo quanto indicato nei presenti criteri, la struttura tecnica o la specifica professionalità cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 63/2008.

Con il presente atto, visto l'art. 81, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 che stabiliva il termine del settembre 2005 per adempiere all'obbligo della costituzione della Commissione per il Paesaggio, si richiama tale obbligatorietà ai fini del legittimo esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite.

Pertanto quegli Enti che, sulla base dei criteri di seguito illustrati, non avranno istituito e disciplinato la Commissione per il paesaggio e non avranno individuato la struttura tecnica o la specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, non potranno esercitare dopo il 31 dicembre 2008 le funzioni paesaggistiche loro attribuite non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'art. 146, comma 6 del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63.



Competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio

Ai sensi e per gli effetti dell'art 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall'art 80 della medesima legge.

Tale Commissione deve essere composta da "soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale".

L'articolo 148 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, assegna alle Commissioni per il paesaggio il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, 147 e 159 della norma citata.

Il medesimo articolo stabilisce che la Commissione debba essere composta da "soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio".


I criteri regionali, approvati con DGR n VIII/2121 del 13 marzo 2006, in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, hanno meglio precisato competenze, ambito di istituzione e requisiti dei membri della Commissione per il paesaggio.

In particolare si è segnalata l'opportunità che alle Commissioni, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, possa essere anche assegnato il compito di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. VII/11045 dell'8 novembre 2002.

Nei suddetti criteri si è altresì evidenziata l'opportunità di istituire le Commissioni per il paesaggio in **forma consorziata** tra più comuni contigui, appartenenti al medesimo ambito o alla stessa unità di paesaggio, come individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale o dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Parchi, o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale (quali ad esempio: la sussistenza di caratteri paesaggistici comuni, la presenza di un corso d'acqua o canale, l'appartenenza ad un medesimo ambito morfologico, la presenza di particolari tipologie di insediamenti, la presenza di un percorso storico e/o panoramico, etc.);

La scelta di consorziarsi consente non solo una maggiore efficienza amministrativa (si riduce il numero delle Commissioni per il paesaggio comunali) ma, soprattutto, una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del "paesaggio" locale, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali.

Infine è opportuno ribadire che la commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico regionale e dei criteri regionali soprarichiamati.



Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio

La Commissione per il Paesaggio deve essere composta da un numero minimo di componenti, compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione demografica degli Enti locali, secondo la seguente tabella.

Comuni singoli o associati, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province	inferiore a 15.000 abitanti	minimo 3 componenti
	superiore a 15.001 abitanti	minimo 5 componenti

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio

Gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, con specifico provvedimento e conformemente ai presenti criteri, istituiscono e disciplinano la "Commissione per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'articolo 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni.

I membri della Commissione del paesaggio sono nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al punto precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.



Al riguardo si precisa che i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Ente locale.

Va ulteriormente ricordato, alla luce dei presenti criteri, che l'istituzione e la nomina di una specifica Commissione per il paesaggio presso ogni Ente locale titolare di funzioni paesaggistiche (Comuni, Province, Parchi, Comunità Montane) costituisce elemento necessario ai fini del legittimo esercizio delle funzioni stesse dopo il 31 dicembre 2008.

Relativamente ai Comuni si ribadisce, in sintonia con i criteri di cui alla DGR n. VIII/2121 del 13 marzo 2006, l'opportunità che la Commissione per il paesaggio sia costituita in forma consorziata o associata.

A tal fine, i Comuni che non abbiano una propria Commissione locale per il paesaggio, possono istituirla in forma consorziata con i comuni contermini sulla base:

- dell'appartenenza al medesimo ambito o alla stessa unità tipologica di paesaggio, come individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale o dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Parchi, o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;
- delle aggregazioni delle unioni esistenti di comuni, consorziati per lo svolgimento di altre attività o fornitura di servizi similari;
- di unioni e/o associazioni di comuni costituite appositamente.

Si segnala la possibilità, in base alle disposizioni del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), di stipulare convenzioni tra comuni, o tra comuni ed altri Enti locali sovracomunali (Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province), per la costituzione delle Commissioni per il paesaggio: tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alle competenze attribuite, alla composizione, nomina e durata della Commissione stessa.

Gli Enti locali titolari di funzioni paesaggistiche che abbiano già istituito una Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell'art 81, commi 1 e 2 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, non debbono provvedere ad una nuova istituzione qualora quella esistente risulti, sulla base di esplicita dichiarazione dell'Ente, adeguata e conforme ai presenti criteri.

Adempimenti in ordine alla struttura tecnica dell'Ente locale

Ogni Ente locale titolare di funzioni paesaggistiche, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, dovrà individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 63/2008.

Gli Enti locali possono prevedere forme consorziate/convenzionate per la costituzione di tale struttura ovvero per l'attribuzione di tali compiti ad una struttura esistente anche di altro Ente locale.



Gli Enti locali singoli o consorziati, al fine di non determinare aggravio di costi per l'Ente medesimo e tenuto conto della propria organizzazione, possono individuare, anche all'interno della dotazione organica di personale, in luogo della struttura tecnica una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

L'individuazione di tale specifica professionalità avverrà considerato sia il titolo di studio e l'esperienza in materia che il ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione dell'Ente.

Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 146, comma 6 del Decreto Legislativo 26 marzo 2008 n. 63

Gli Enti locali titolari delle funzioni amministrative paesaggistiche trasmettono alla Giunta regionale, entro la data del **14 novembre 2008**, la documentazione relativa alla istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio nonché gli atti dai quali risulti l'individuazione della struttura tecnica/specifica professionalità cui sono assegnati i compiti di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

La Regione provvede alla valutazione della documentazione trasmessa al fine di verificarne la rispondenza ai presenti criteri soddisfacendo in tal modo i requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6 del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63.

Tale verifica potrà comportare anche controlli a campione relativamente all'attività svolta ed alle modalità utilizzate dall'Ente locale per la istituzione e nomina della Commissione per il paesaggio, nonché relativamente alla conformità dei criteri utilizzati per la costituzione/individuazione della struttura tecnica o della specifica professionalità per lo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa.

A conclusione di tale verifica sarà predisposto l'elenco degli Enti riconosciuti idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, che potranno, conseguentemente, continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite successivamente al 31 dicembre 2008.

Tale elenco sarà approvato con specifico provvedimento del Direttore Generale della DG Territorio e Urbanistica e pubblicato sul BURL e sul sito ufficiale di Regione Lombardia e potrà essere successivamente aggiornato a seguito delle variazioni che intervenissero relativamente al possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte degli Enti locali.

Documentazione da inviare

Ai fini della verifica di cui al punto precedente ogni Ente locale trasmette entro il **14 novembre 2008**, alla Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica - Struttura Paesaggio - Via Sasseti 32/2 - 20124 Milano, la seguente documentazione:

1. Istituzione nomina Commissione per il paesaggio

- Atto o provvedimento dell'Ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il paesaggio sulla base dei presenti criteri (**qualora si tratti di nuove Commissioni paesaggio**)
- Atto o provvedimento dell'Ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il paesaggio e dichiarazione



dell'Ente dalla quale risulti che la Commissione per il paesaggio esistente, ancorché istituita precedentemente ai presenti criteri, risulti adeguata/conforme ad essi (**qualora si tratti di Commissioni paesaggio esistenti**)

2. Struttura tecnica

- Dichiarazione dell'Ente locale, o degli Enti locali interessati in caso di consorzio/convenzione, dalla quale risulti che per lo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica è stata costituita una struttura tecnica o individuata una specifica professionalità;
- Dichiarazione dell'Ente locale, o degli Enti locali interessati in caso di consorzio/convenzione, dalla quale risulti che i compiti di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica sono assegnati ad una struttura tecnica esistente o ad una specifica professionalità allo scopo individuata.

La documentazione potrà altresì essere inviata per posta, o consegnata a mano, presso gli sportelli di protocollo delle seguenti sedi regionali:

Milano	via Taramelli 12
Bergamo	via XX Settembre 18/A
Brescia	via Dalmazia 92/94 (Palazzo Magellano)
Como	via Luigi Einaudi 1
Cremona	via Dante 136
Lecco	c.so Promessi Sposi, 132
Legnano	via Cavallotti 11/13
Lodi	via Hausmann 7/11
Mantova	c.so V. Emanuele 57
Monza	p.zza Cambiaghi 3
Pavia	viale Cesare Battisti 150
Sondrio	via del Gesù 17
Varese	via Belforte 22




nei seguenti orari: lunedì – giovedì dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30
venerdì dalle 9,30 alle 12,00

per ulteriori informazioni o richiesta di chiarimenti si può fare riferimento alla Struttura Paesaggio della DG Territorio e Urbanistica:

Diego Terruzzi 02-67656392; Sergio Cavalli 02-67654624; Giorgio Gallo 02-67655152; Maria Rosa Bresciani 02-67655118; Angelo Guasconi 02-67654057; Francesco Solano 02-67654559;

oppure tramite il seguente indirizzo di posta elettronica

struttura_paesaggio@regione.lombardia.it



Il Presidente del Consiglio
(Luca Compagnone)

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Cambio Antonella)



DELIBERAZIONE N° VIII/ 008139 Seduta del 01 OTT. 2008

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente
DAVIDE BONI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA
STEFANO MAULLU
FRANCO NICOLI CRISTIANI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Piloni**

Su proposta dell'Assessore: **DAVIDE BONI**

Oggetto

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. N. 7977/2008
"DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE E DI COMPETENZA TECNICO-
SCIENTIFICA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE"
(ART. 146, C. 6, D.LGS. N. 42/2004)

COMPLETO
D'UFFICIO

Il Dirigente

DARIO FOSSATI

Dario Fossati
Mario Nova

Il Direttore Generale MARIO NOVA

L'atto si compone di 2 pagine
di cui 1 pagine di allegati,
parte integrante. *M*



VISTA la d.g.r. 6 agosto 2008 n. 8/7977 "determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche – art. 146, comma 6 del D.Lgs n. 42/2004" con la quale, la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, così come individuate nell'allegato A alla d.g.r. sopraccitata;

CONSIDERATE le criticità segnalateci dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche, in merito alle candidature per i componenti della Commissione per il Paesaggio, relativamente all'impossibilità degli stessi di svolgere incarichi di progettazione edilizia presso il medesimo ente, in ottemperanza a quanto previsto dai requisiti indicati nell'allegato A alla suddetta delibera regionale;

VALUTATE le osservazioni avanzate dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche in merito al quinto capoverso del capitolo " istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio" di cui all'allegato A della d.g.r. 6 agosto 2008 n. 8/ 7977 e tenuto conto delle possibili modifiche proposte;

RITENUTO di condividere le sopraccitate osservazioni e quindi di annullare il quarto capoverso e di modificare il quinto capoverso dell'allegato A sopraccitato;

VISTO la d.c.r. n. 25 del 26.10.2005 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura ed in particolare l'asse di intervento "6.5.3. – valutazioni ambientali e paesistiche di Piani e Progetti" .

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di eliminare il quarto capoverso del capitolo "istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio" di cui all'allegato A della dgr 6 agosto 2008 n. 8/ 7977;
2. Di modificare il quinto capoverso del sopraccitato capitolo, come sotto specificato:

"i componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale; devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado."



IL SEGRETARIO
Marco Villoni





COMUNE DI SAN DONATO MILANESE



PROVINCIA DI MILANO

ALLEGATO DELIBERA c.c. n° 62 DEL 22/12/08

Il Presidente del Consiglio
(Luca Compagnone)



Il Segretario Generale
(Dott.ssa Cambio Antonella)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

(D.lgs. 42/2004 e L.R. 12/2005)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____



Indice

CAPO I - Finalità e competenze	3
ART. 1 - Oggetto	3
ART. 2 – Competenze e attribuzioni	3
CAPO II - Composizione e nomina	3
ART. 3 - Composizione	3
ART. 4 - Nomina e designazione.....	4
ART. 5 - Durata	4
ART. 6 - Incompatibilità.....	4
ART. 7 - Conflitto d’interessi	5
ART. 8 - Decadenza.....	5
CAPO IV - Funzionamento.....	5
ART. 9 - Convocazione	5
ART. 10 - Validità delle sedute e delle decisioni	5
ART. 11 - Pubblicità delle sedute	5
ART. 12 - Verbalizzazione	6
ART. 13 – Istruttoria e parere sulle richieste di autorizzazione paesaggistica	6
ART. 14 - Criteri per l’espressione del parere	6
ART. 15 - Parere preventivo	7
CAPO V - Norma transitoria	7
ART. 16 - Norma Transitoria.....	7

CAPO I – Finalità e competenze

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di San Donato Milanese, ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. e s.m.i..

Art. 2 – Competenze e attribuzioni

1. La Commissione per il Paesaggio è organo collegiale tecnico-consultivo che esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli artt. 146 e 159 del D.lgs 42/2004, ai fini dell'esercizio da parte del Comune delle funzioni amministrative già sub-delegate ai sensi dell'art. 80 della LR 12/2005.
2. Oltre che nell'ambito dei procedimenti volti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al precedente comma, la Commissione esprime il proprio parere anche in ordine ai seguenti procedimenti:
 - irrogazione delle sanzioni amministrative e accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs. 42/2004, la cui applicazione spetta alla “*struttura tecnica*” ovvero alla “*specificità professionalità*” incaricata dalla Giunta Comunale ai sensi del successivo art. 13;
 - procedimenti di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 così come sostituito dall'art. 32, comma 43 della Legge 326/2003;
 - esame paesistico dei progetti, previsto dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle “Linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
 - valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

CAPO II - Composizione e nomina

Art. 3 - Composizione

1. La Commissione per il Paesaggio (di seguito Commissione) è composta da 5 (cinque) membri nominati dalla Giunta Comunale, che attribuisce anche la funzione di presidente e vice presidente.

2. Fermo restando il requisito del possesso di una qualificata esperienza nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, esperienza maturata o nella libera professione o in qualità di pubblico dipendente, i componenti della commissione dovranno possedere i requisiti specificati alla DGR 6 agosto 2008, n. 7977, in particolare:

- Il Presidente e il vice presidente, dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione;
- I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali.

Il requisito dell'esperienza, maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, richiesto per ciascuno dei componenti, dovrà essere riferita ad un periodo di almeno tre anni per i componenti in possesso di laurea e di almeno cinque anni per i componenti in possesso di diploma.

Art. 4 - Nomina e designazione

1. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta Comunale a seguito di procedura ad evidenza pubblica e istruttoria del Dirigente competente.
2. La Giunta comunale provvede contestualmente anche alla nomina di un componente supplente il quale subentra al componente della Commissione che decada o cessi dalla carica.
3. Possono essere nominati componenti della Commissione, in numero massimo di 2 (due), anche funzionari dell'amministrazione comunale in possesso di requisiti richiesti e che svolgano all'interno dell'ente funzioni compatibili con la nomina.

Art. 5 - Durata

1. La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in ogni caso, fino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 6 - Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di membro della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale del Comune di San Donato Milanese.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 7 - Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti o di argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione.

ART. 8 - Decadenza

1. I Componenti della Commissione decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive.

CAPO IV - Funzionamento

ART. 9 - Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente.
2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, e deve pervenire almeno 5 giorni prima della seduta, unitamente all'ordine del giorno.
3. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo la data di arrivo al protocollo comunale. Qualora, nel corso dell'istruttoria, siano state richieste integrazioni documentali, l'iscrizione all'ordine del giorno avviene secondo la data di arrivo al protocollo comunale delle integrazioni richieste.

ART. 10 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno tre componenti, tra cui il Presidente, o, in caso di suo impedimento, il vice presidente.
2. La Commissione si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. La Commissione motiva congruamente il proprio parere, anche se favorevole.

ART. 11 - Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
2. Su richiesta della Commissione, partecipano alle sedute i progettisti per l'illustrazione del progetto proposto. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione del parere.

ART. 12 - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal funzionario del Comune individuato ai sensi del successivo art. 13, c.1.
2. Il segretario della Commissione assiste alle sedute senza diritto di voto, provvede alla redazione dei verbali delle relative sedute, alla formalizzazione dei pareri nonché alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, ovvero dal suo delegato, dal segretario e da tutti i membri presenti.

ART. 13 – Istruttoria e parere sulle richieste di autorizzazione paesaggistica

1. La Giunta Comunale, conformemente a quanto stabilito alla DGR del 6 agosto 2008 n. VIII/7977, individua la “*struttura tecnica*” ovvero la “*specificità professionalità*” cui è affidata l’istruttoria tecnico-amministrativa connessa all’esercizio delle funzioni richiamate all’art. 2 del presente regolamento.
2. Ad eccezione dei casi di cui al successivo comma 3, il parere è di norma espresso nel corso della prima seduta della Commissione. In caso di opere assentite mediante Conferenza di Servizi, o nel caso di cui al comma 9 dell’art. 146 del D.lgs 42/2004, il parere è reso in sede di conferenza stessa.
3. La Commissione ha facoltà di effettuazione di un sopralluogo, ovvero di richiedere la partecipazione dei progettisti ai sensi del precedente art. 11.

Art. 14 – Criteri per l’espressione del parere

1. La Commissione esprime il parere di cui all’art. 2 comma 1 del presente regolamento sulla base degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza dell’intervento proposto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva del territorio. A tale riguardo costituisce riferimento per gli aspetti metodologici il documento “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12” di cui alla DGR 15 marzo 2006, n. 8/2121.
2. In particolare, la Commissione valuta gli interventi ricadenti nell’ambito del territorio comunale in relazione:
 - alla loro compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e alla congruità con i criteri di gestione del bene, nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico individuate ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. n. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico. Si richiama in particolare, la DGR 25 luglio 2003 n. VII/13834 “*Vincolo d’insieme nell’ambito*

di Metanopoli e del V Palazzo Uffici – ENI (...)”, pubblicata sul BURL 4 settembre 2003 – 2° Suppl. Straordinario n. 36;

- al loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale e alla loro coerenza rispetto gli indirizzi e alle disposizioni di tutela dei valori paesistici connotativi del territorio comunale, di cui al Piano Territoriale Paesistico Regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nel caso di aree tutelate per legge, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004.

Art. 15 - Parere preventivo

1. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la Commissione esprime le proprie valutazioni in merito agli aspetti architettonici e compositivi attinenti a progetti preliminari di opere pubbliche nonché al loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale, anche fornendo eventuali indicazioni per la redazione del progetto definitivo.
2. Il parere preventivo, se favorevole, vincola l'Amministrazione Comunale per gli aspetti presi in considerazione, sempre che la Commissione, in sede di espressione del parere definitivo non richiede il riesame.

CAPO V – Norma transitoria


Art. 16 - Norma Transitoria

1. Sino alla nomina, da parte della Giunta Comunale, dei membri della Commissione del Paesaggio e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, le funzioni di cui al precedente articolo 2 sono svolte dalla Commissione per il Paesaggio già nominata.
2. A far data dal termine di cui al precedente comma, è comunque dal 1 gennaio 2009, le disposizioni contenute al presente regolamento prevalgono su eventuali disposizioni contenute in altri atti regolamentari se in contrasto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to COMPAGNONE LUCA



Il Segretario Generale

F.to CAMBIO ANTONELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale,

li 29 OTT. 2008



Il Segretario Generale

Dott.ssa Antonella Cambio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella Cambio".

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

- che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

29 OTT. 2008;

come prescritto dall'art. 124 , comma 1 , D.Lgs. n.267/2000,

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/00

li, _____

**Il Segretario Generale
CAMBIO ANTONELLA**
